



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 28 maggio 2009

10301/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0237 (COD)**

**TRANS 216
CODEC 768**

RELAZIONE

della: presidenza

al: COREPER/Consiglio

doc. prec.: 9119/09 TRANS 170 CODEC 632

prop. Com: 16933/08 TRANS 460 CODEC 1759

Oggetto: ***Preparazione della sessione del Consiglio "Trasporti, Telecomunicazione e Energia" dell'11-12 giugno 2009***

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

- *Relazione sullo stato dei lavori/Dibattito orientativo*

Introduzione

1. Il 4 dicembre 2008 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto. Il regolamento proposto è volto a rafforzare i diritti dei passeggeri nel settore dei trasporti effettuati con autobus ed è parte integrante della politica generale della Comunità europea intesa a garantire parità di trattamento dei passeggeri, indipendentemente dal modo di trasporto da essi scelto per viaggiare. Un'analoga legislazione è già stata adottata nel settore dei trasporti aerei e per ferrovia ed è proposta per i trasporti via mare e per vie navigabili interne. Secondo la Commissione, l'adozione di tale legislazione per tutti i modi di trasporto contribuirebbe alla creazione di condizioni di parità per i diversi settori dell'industria dei trasporti.

Per quanto riguarda i diritti dei passeggeri in generale, la proposta di regolamento contiene disposizioni sulla responsabilità in caso di decesso o lesioni dei passeggeri o la perdita o il danneggiamento del loro bagaglio, soluzioni automatiche in caso di interruzione del viaggio, trattamento delle denunce e mezzi di ricorso, informazione dei passeggeri ed altre iniziative. Stabilisce inoltre norme riguardanti l'informazione e l'assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta (PRM).

2. I lavori sulla proposta della Commissione in seno al gruppo del Consiglio competente sono iniziati con la presentazione il 21 gennaio 2009. Sulla base dell'esame della proposta nell'ambito del gruppo "Trasporti marittimi", la presidenza è giunta alle seguenti conclusioni:

Lavori svolti in sede di gruppo

3. Tutti gli Stati membri hanno espresso sostegno all'obiettivo generale della proposta della Commissione che consiste nel rafforzare in generale i diritti dei passeggeri e assicurare la non discriminazione delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.
4. Tuttavia, in sede di gruppo è opinione comune che occorra adeguare la proposta della Commissione alle caratteristiche specifiche di questo modo di trasporto, che nella maggior parte dei paesi è il più importante mezzo di trasporto disponibile, in particolare per i passeggeri "vulnerabili" in quanto dispongono di mezzi finanziari limitati. Diversi Stati membri hanno altresì sottolineato che soprattutto in tempi di crisi finanziaria occorre prestare particolare attenzione all'impatto economico del regolamento proposto sulle imprese di trasporto autobus.
5. L'esame in sede di gruppo ha anche messo in evidenza che i lavori futuri sul fascicolo e i relativi progressi sono subordinati alla definizione chiara e concordata dell'ambito di applicazione. La Commissione propone un ambito d'applicazione ampio: il regolamento "si applica al trasporto di passeggeri effettuato da autolinee mediante servizi regolari." Gli Stati membri possono tuttavia escludere dall'applicazione del presente regolamento i servizi di trasporto urbano, suburbano e regionale disciplinati da contratti di servizio pubblico qualora sia garantito ai passeggeri un livello di diritti simile a quello previsto dal presente regolamento.

Nondimeno, tutti gli Stati membri ritengono che si debba precisare e adeguare l'ambito d'applicazione. La presente relazione è pertanto incentrata sui vari aspetti dell'ambito d'applicazione della proposta di regolamento.

6. La maggioranza degli Stati membri considera l'ambito d'applicazione del presente regolamento troppo ampio: dovrebbe limitarsi ai servizi regolari a lunga distanza nazionali e internazionali, onde evitare le potenziali difficoltà dovute al gravame di obblighi eccessivi sui servizi a breve distanza, in particolare se effettuati dai trasporti urbani e suburbani/regionali.
7. Altri Stati membri preferiscono un ambito d'applicazione aperto con la possibilità di esclusioni, secondo la soluzione adottata nel regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Uno o più tipi di servizi autobus potrebbero essere esclusi dall'applicazione di talune disposizioni inadatte al loro tipo, qualora lo Stato membro lo decida provvedendo comunque affinché i diritti di base in alcuni settori specifici siano garantiti a tutti i passeggeri. Ciò permetterebbe di offrire un margine ad eventuali modifiche ed esclusioni a livello nazionale e di tener conto del principio di sussidiarietà nel settore dei trasporti locali.
8. Uno Stato membro ha esplicitamente sostenuto un ambito d'applicazione ampio con disposizioni gradualistiche, anziché stabilire la possibilità di esclusioni generali. Questa opzione verte sull'esame delle singole disposizioni, individuando gli eventuali problemi per ciascun tipo di servizio d'autobus e adeguando le disposizioni ai servizi in proporzione. I diritti del passeggero sono tutelati dal regolamento senza che gli Stati membri possano inserire ulteriori esclusioni.
9. Per quanto riguarda l'ambito d'applicazione, la Commissione insiste che il regolamento si applichi "al trasporto di passeggeri effettuato da autolinee mediante servizi regolari" in modo da garantire gli stessi diritti di base a tutti i passeggeri. In alternativa, la Commissione potrebbe sostenere un ambito d'applicazione ampio con disposizioni gradualistiche, come indicato al punto 8.

10. Durante i lavori sono emerse alcune altre questioni che sembrano preoccupare seriamente vari Stati membri. I principali problemi riguardano in particolare la responsabilità in caso di decesso e lesioni dei passeggeri (articolo 6), i pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni (articolo 8), le eventuali ragioni di rifiutare il servizio di trasporto a passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta (articolo 11), il diritto di assistenza soprattutto a bordo durante il viaggio (articoli 13-15), la formazione del personale (articolo 18 + allegato I), la responsabilità del vettore in caso di cancellazione e ritardo prolungato alla partenza (articolo 20) e la data di entrata in vigore del regolamento (articolo 33). Alcuni di questi punti potrebbero essere risolti indipendentemente dalla definizione finale dell'ambito d'applicazione, altri ne sono molto più vincolati.

Parere del Parlamento europeo

11. Il Parlamento europeo ha adottato il parere in prima lettura il 23 aprile 2009. Per quanto riguarda il campo d'applicazione il PE sostiene che le nuove regole vanno applicate a tutti i servizi regolari di trasporto passeggeri, compresi quelli regionali, con imprese di trasporto autobus. Gli Stati membri potrebbero essere autorizzati ad escludere dall'applicazione del presente regolamento i servizi di trasporto urbano e suburbano disciplinati da contratti di servizio pubblico qualora tali contratti garantiscano ai passeggeri un livello di diritti simile a quello previsto dal presente regolamento.

Conclusione

12. Per consentire agli organi preparatori del Consiglio di progredire nei lavori sulla proposta, si invitano i ministri a decidere a livello politico in ordine alle seguenti questioni:

(1) **Ambito d'applicazione**

Per quanto riguarda l'ambito d'applicazione della proposta quale si preferisce tra le seguenti alternative

- a) **ambito d'applicazione limitato senza altre esclusioni** (limitare l'ambito dell'intero regolamento ai servizi di trasporto con autobus internazionale e nazionale a lunga distanza);
 - b) **ambito aperto con possibilità di esclusioni** (gli Stati membri possono escludere uno o più tipi di servizi di trasporto autobus dall'applicazione di talune disposizioni inadatte al loro tipo, garantendo comunque alcuni diritti di base in settori specifici a tutti i passeggeri);
 - c) **ambito ampio con disposizioni gradualistiche** (anziché stabilire esclusioni generali, questa opzione verte sull'esame delle singole disposizioni, individuando gli eventuali problemi per ciascun tipo di servizio d'autobus e adeguando le disposizioni ai servizi in proporzione. I diritti del passeggero sarebbero tutelati dal regolamento senza che gli Stati membri possano inserire ulteriori esclusioni.)
-